

Deliberazione Commissariale n. ²⁰⁴ del ^{21/06/2016}

Oggetto: Nuovo Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile.

Art.12 comma 2 L.R. n.04/2003.

Modifiche ed integrazioni al "*Regolamento per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture irrigue e della relativa distribuzione delle acque pubbliche*".

Presenza d'atto ed approvazione.

L'anno **duemilasedici**, il giorno ~~FEBBRAIO~~ ^{GIUGNO} del mese di ~~febbraio~~, nella sede del Consorzio, in Nocera Inferiore,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avv. Mario Rosario D'Angelo, assistito dal Direttore Generale dell'Ente ing. Luigi Daniele,

Premesso:

- che è in corso di redazione il nuovo Piano di Classifica per il riparto della contribuenza consortile, previsto dall'art.12 comma 2 della Legge Regionale n.04/2003;
- che nel Piano è in corso di individuazione il perimetro irriguo ed irrigabile su base catastale in ciascun Comune;
- che occorre allegare al Piano di Classifica un regolamento che definisca i criteri di gestione dell'esercizio irriguo, nonché i criteri di definizione del tributo di bonifica integrale annualmente dovuto dalla proprietà consorziata per la componente "*irrigua*";
- che con la D.C. n.154 del 04.04.2016 è stato approvato il nuovo "*Regolamento per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture irrigue e della relativa distribuzione delle acque pubbliche*";
- che con nota prot. n.772/int. del 14.06.2016 il Capo Ufficio Irrigazione ha ritenuto opportuno ed indispensabile fissare le sanzioni amministrative previste e non determinate;
- che la Direzione Area Tecnica e Generale ha ritenuto di prevedere una superficie minima del fondo al di sotto della quale l'utenza debba considerarsi extra-agricola e pertanto non servibile dagli impianti irrigui consortili;

Visto l'allegato schema di *Regolamento per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture irrigue e della relativa distribuzione delle acque pubbliche*, trasmesso dalla Direzione dell'Area Tecnica, contenenti le modifiche ed integrazioni proposte ed apportate dall'Ufficio Irrigazione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale ing. Luigi Daniele, del Direttore dell'Area Tecnica ing. Bruno Carloni e del Direttore dell'Area Amministrativa dott. Nicolina Lamberti;

DELIBERA

- quanto sopra riportato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e deve intendersi qui integralmente trascritto;
- di approvare, come approva, l'allegato *Regolamento per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture irrigue e della relativa distribuzione delle acque pubbliche*, così come integrato e modificato dall'Ufficio Irrigazione in accordo con la Direzione dell'Area Tecnica e la Direzione Generale;
- di revocare, come revoca, l'efficacia del precedente Regolamento all'uopo approvato con D.C. n.154 del 04.04.2016.

Il Segretario
Il Direttore Generale
(dott. Ing. Ugo Daniele)

Il Commissario Straordinario
(avv. Mario Rosario D'Angelo)

PROT. N° _____

di _____

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IRRIGUE E DELLA RELATIVA DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Art. 1

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno è l'Ente di Diritto Pubblico che ha in gestione le opere pubbliche di bonifica, così come definite all'art.2 della Legge Regionale n.04/2003 e così come catalogate e classificate nel vigente *Piano di Classifica* per il riparto della contribuzione consortile, predisposto ai sensi dell'art.12 comma 2 della medesima legge.

Il prelievo di acque pubbliche distribuite ad uso agronomico irriguo collettivo è legittimamente esercitato dall'Ente in forza di regolare concessione unica di Bacino coincidente con il Comprensorio classificato di Bonifica Integrale assoggettato al regime giuridico disciplinato dal TU 215/1933 e smi e dal relativo regolamento di esecuzione n° 368.

Art. 2

L'area classificata interessata e servita da infrastrutture per la distribuzione irrigua è individuata nella misura di _____ ha pari al _____% del territorio classificato di Bonifica Integrale dal nuovo Piano di Classifica predisposto dal Consorzio.

Essa è suddivisa nei seguenti sei bacini irrigui:

B1 - Montoro: comprende il territorio del Comune di Montoro e quello prossimo al suo confine dei Comuni di Fisciano e di Mercato San Severino.

B2 - Paludi: comprende il territorio dei Comuni di Mercato San Severino, Castel San Giorgio, Roccapiemonte.

B3 - Uscioli Camerelle: comprende il territorio del Comune di Nocera Superiore.

B4 - Sarno San Valentino: comprende il territorio dei Comuni di Sarno e San Valentino Torio.

B5 - S.Lucia - S. Anna: comprende il territorio del Comune di Cava de' Tirreni.

B6 - Nocera San Mauro: comprende il territorio dei Comuni di Nocera Inferiore, Pagani e San Marzano Sul Sarno.

Art. 3

I punti di prelievo sono come di seguito distinti e regolarmente assentiti:

B1 MONTORO:

DENOMINAZIONE IMPIANTO	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	PORTATA L/S
Laura	Montoro	Laura	Sorgente	58
Labso	Montoro	Labso	Sorgente	66
Laura 1°	Montoro	Laura	Pozzo	31
Valchiera 1°	Montoro	Valchiera	Pozzo	21
Valchiera 2°	Montoro	Valchiera	Pozzo	25
Labso	Montoro	Labso	Pozzo	30
Pescarola	Montoro	Pescarola	Pozzo	33
Piano	Montoro	Piano	Pozzo	20
Ferriera	Montoro	Ferriera	Pozzo	20
Sala	Montoro	S. Felice	Pozzo	20
Piazza di Pandola	Montoro	Piazza di Pandola	Pozzo	33

PROT. N°

LI

357

B2 PALUDI:

DENOMINAZIONE IMPIANTO	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	PORTATA L/S
Paludi 1°	Mercato San Severino	Paludi	Pozzo	35
Paludi 2°	Mercato San Severino	Paludi	Pozzo	30
Paludi 3°	Mercato San Severino	Paludi	Pozzo	25
Paludi 4°	Mercato San Severino	Paludi	Pozzo	35
Pierri	Mercato San Severino	Pierri	Pozzo	35
S. Maria a Favore	Castel San Giorgio	S. Maria a Favore	Pozzo	75
Macchione 1°	Fisciano	Macchione	Pozzo	38
Macchione 2°	Fisciano	Macchione	Pozzo	25
Macchione 3°	Fisciano	Macchione	Pozzo	25
Schiavone	Castel San Giorgio	Fimiani	Pozzo	20
Lavinaio - Torello	Mercato San Severino	Torello	Pozzo	33
San Felice	Castel San Giorgio	San Felice	Pozzo	25
Guerrasio	Castel San Giorgio	Spaduzzi	Pozzo	20
Savasta	Roccapiemonte	Savasta	Pozzo	39
Faraldo	Fisciano	Faraldo	Pozzo	38
Depurazione	Roccapiemonte	Via Fratellanza	Pozzo	25
Fiumarella	Castel San Giorgio	Lauro	Pozzo	20

543

B3 USCIOLI CAMERELLE:

DENOMINAZIONE IMPIANTO	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	PORTATA L/S
Camerelle	Nocera Superiore	Camerelle	Pozzo	40
Uscioli 1°	Nocera Superiore	Pecorari	Pozzo	20
Uscioli 2°	Nocera Superiore	Pecorari	Pozzo	22
Tondi	Nocera Superiore	Tondi	Pozzo	27
Campo Pozzi 1°	Nocera Superiore	S. Maria delle Grazie	Pozzo	100
Campo Pozzi 2°	Nocera Superiore	Cimitero	Pozzo	75

284

B4 SARNO SAN VALENTINO:

DENOMINAZIONE IMPIANTO	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	PORTATA L/S
Cerola	Sarno	Cerola	Sorgente	89
Bracciullo	Sarno	Bracciullo	Sorgente	80
Lavorate Esposito	Sarno	San Marino	Pozzo	80
Macello 1°	Sarno	Acque Rosse	Pozzo	72
Macello 2°	Sarno	Acque Rosse	Pozzo	70
Lavorate Alta 1°	Sarno	Tufare	Pozzo	67
Lavorate Alta 2°	Sarno	Bersaglio	Pozzo	60

Prot. N°

li

San Marino 2°	Sarno	Lavorate	Pozzo	50
Lavorate Campo	Sarno	Lavorate	Pozzo	32
Matteotti	Sarno	Centro	Pozzo	90
Sciulia	San Valentino	Sciulia	Pozzo	40
Sciulia	San Valentino	Sciulia	Derivazione	80

810

B5 S. LUCIA S. ANNA:

DENOMINAZIONE IMPIANTO	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	PORTATA L/S
Casafranca 1°	Cava de'Tirreni	Casafranca	Pozzo	30
Casafranca 2°	Cava de'Tirreni	Casafranca	Pozzo	35
Santoriello	Cava de'Tirreni	Casafranca	Pozzo	25
Cosimato	Cava de'Tirreni	S. Lucia	Pozzo	25
Campo Sportivo	Cava de'Tirreni	Centro	Pozzo	20
Idrocava 1°	Cava de'Tirreni	S Giuseppe al Pozzo	Pozzo	30
Idrocava 2°	Cava de'Tirreni	Via XXV Luglio	Pozzo	30

195

B6 NOCERA SAN MAURO:

DENOMINAZIONE IMPIANTO	COMUNE	LOCALITA'	TIPOLOGIA	PORTATA L/S
San Mauro 1°	Nocera Inferiore	San Mauro	Pozzo	70
San Mauro 2°	Nocera Inferiore	San Mauro	Pozzo	52
San Mauro 3°	Nocera Inferiore	San Mauro	Pozzo	63
San Mauro 4°	Nocera Inferiore	San Mauro	Pozzo	15
San Mauro 5°	Nocera Inferiore	San Mauro	Pozzo	7
San Mauro 6°	Nocera Inferiore	San Mauro	Pozzo	38
Zeccagnuolo	Pagani	Migliaro	Pozzo	33
Imperatore	Nocera Inferiore	Fosso Imperatore	Pozzo	22

300

Art. 4

I proprietari dei terreni sottesi all'esercizio pubblico della distribuzione irrigua consortile di acque pubbliche a mezzo canali in terra/tubate in pressione sono obbligatoriamente tenuti, nei limiti della superficie di ciascuna proprietà, a servirsi delle acque distribuite dall'Ente; tale obbligo è esteso a tutti gli altri soggetti che godono di diritti reali sui terreni serviti dalle acque consortili, nonché agli affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti, utenti ed usufruttuari.

Art. 5

Il tributo di bonifica integrale annualmente dovuto dalla proprietà consorziata contribuente per la componente "irrigua" è costituito, in conformità al vigente "Piano di Classifica", dalle seguenti due componenti:

1) componente QUOTA FISSA, il cui ammontare tributario annuale è dovuto a prescindere dal reale prelievo annuale di acqua pubblica ed è dunque un tributo che viene calcolato sui mq della proprietà;

PROZ. N°

U°

2) componente QUOTA VARIABILE, il cui ammontare tributario annuale è dovuto in proporzione ai metri cubi di acqua pubblica contabilizzata così come effettivamente prelevata alla data di chiusura della campagna irrigua ordinariamente individuata convenzionalmente al 30 settembre di ciascun anno.

La componente **QUOTA FISSA** è da considerarsi a tutti gli effetti un onere reale sulla proprietà che è dovuto in relazione all'incremento del valore patrimoniale di un terreno irriguo rispetto ad uno analogo privo di disponibilità di acqua per la irrigazione (beneficio irriguo).

La componente **QUOTA VARIABILE**, in assenza di strumenti di misura idonei a contabilizzare l'effettiva quantità di acqua prelevata, potrà essere stabilita dal Consorzio, in alternativa alla misura diretta, sulla base dei consumi presunti per unità di superficie derivanti da stime agronomiche appositamente predisposte dal Consorzio e delle colture effettivamente praticate, così come autocertificate dal contribuente o così come accertate dal personale del Consorzio.

Art. 6

L'utente che intende avvalersi dell'utilizzo irriguo delle acque pubbliche distribuite dal Consorzio deve essere espressamente autorizzato al prelievo dal personale distributore all'uopo incaricato dall'Ente.

Art. 6 bis

L'utente che intende avvalersi dell'utilizzo irriguo delle acque pubbliche distribuite dal Consorzio deve essere proprietario di un fondo che abbia una superficie minima non inferiore a 150mq, al di sotto della quale il fondo sarà considerato giardino e non orto e pertanto utenza extra-agricola.

Art. 7

Nelle more del completamento della rete di distribuzione in pressione e della dotazione di contatori all'utenza, la contabilizzazione dei metri cubi prelevati da ciascuna proprietà è esercitato con le modalità provvisorie stabilite all'art.5 ed approvate volta per volta dal Consorzio con specifiche deliberazioni in merito.

Art. 8

Accertata l'inadempienza dell'utente in ordine all'obbligo del pagamento del tributo annuale consortile relativo alla quota irrigua dell'anno precedente viene respinta la richiesta di adacquamento per gli anni successivi all'inadempimento.

Si provvederà alla riattivazione dell'erogazione dell'acqua solo successivamente alla dimostrazione da parte dell'utente dell'avvenuto adempimento al proprio obbligo di pagamento.

Art 9

Le acque pubbliche immesse nelle canalizzazioni in terra/tubate in pressione consortili sono veicolate sotto la responsabilità dell'Ente fino alla immissione nella rete aziendale irrigua di ciascuna proprietà.

Art 10

Tutti i proprietari consorziati sono tenuti a consentire ai funzionari ed agli operai dell'Ente il libero accesso, anche con mezzi meccanici, sui propri fondi allorché sia dall'Ente ritenuto necessario per ispezionare la canalizzazione in terra/condotte in pressione e per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di riparazione dei manufatti ed anche di modifiche degli stessi; essi avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle

PROV. N°

il

piantagioni. Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare all'Ente che deciderà in merito.

Art. 11

Qualora durante il periodo irriguo dovesse diminuire per motivi naturali la portata captata dalle falde acquifere o la distribuzione dell'acqua venisse addirittura a mancare per avaria agli impianti di sollevamento o per interruzione della fornitura di energia elettrica o per rottura alla rete od alle apparecchiature dell'impianto, o per sciopero del personale e/o per comunque causa di forza maggiore, l'Ente è sempre esonerato dal risarcire eventuali danni che gli utenti verrebbero a subire in dipendenza della diminuita o mancata irrigazione dei terreni.

Art. 12

L'Ente può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, senza che i consorziati abbiano diritto ad un indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, qualora ciò fosse dovuto a cause di forza maggiore o ad esigenze di funzionamento della rete di distribuzione.

Art. 13

L'Ente può cedere per alcuni periodi dell'anno l'acqua di supero, eventualmente disponibile, a chi ne faccia richiesta per usi diversi dell'irrigazione dei terreni, sempre a titolo oneroso ed in funzione dei metri cubi effettivamente forniti.

Art. 14

Restano a cura e responsabilità degli utenti la conservazione e sorveglianza dei manufatti ricadenti sui fondi di loro proprietà e particolarmente delle apparecchiature per il prelevamento dell'acqua dalla rete di distribuzione, nonché dei contatori/misuratori ove installati.

Le apparecchiature mancanti o rotte saranno rifornite dall'Ente ed il relativo costo sarà addebitato al proprietario del terreno interessato.

Gli utenti che comunque provocano danni agli impianti consortili, sia nei tratti in cui questi attraversano nel loro terreno, sia altrove, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'Ente a mezzo personale dell'ufficio Impianti ed Irrigazione consortile o il personale dell'Ente sito sul posto per gli opportuni provvedimenti. Il relativo costo della riparazione sarà addebitato al proprietario del terreno interessato che provvederà al pagamento mediante versamento su apposito c/c postale intestato all'Ente.

Tutti gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consortili.

Art. 15

È assolutamente vietata la cessione, sia a titolo gratuito che oneroso, dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi.

Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per un periodo che l'Ente stabilirà.

I trasgressori saranno puniti con un'ammenda che l'Ente stabilirà con apposito atto deliberativo, oltre alla denuncia all'Autorità competente.

Art. 15 bis

Chiunque farà cessione dell'uso dell'acqua sarà passibile dell'interruzione dell'erogazione dell'acqua per un periodo di gg 15 (quindici) e sarà sanzionato con un'ammenda di € 300,00 (trecento/00), con pagamento ridotto ad un terzo se versato entro giorni cinque dalla notifica, per

la prima volta, oltre la denuncia all'Autorità Competente.

Art. 16

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente, è vietata qualunque modifica del loro stato. È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna.

Art. 16 bis

Chiunque effettuerà qualunque modifica dei manufatti ed ogni altra opera esistente sarà sanzionato con un'ammenda di €1200,00 (milleduecento/00), con pagamento ridotto ad un terzo se versato entro giorni cinque dalla notifica, per la prima volta, oltre la denuncia all'Autorità Competente.

E' altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che alterino l'erogazione dei gruppi di consegna: i trasgressori saranno puniti con un'ammenda di €1200,00 (milleduecento/00), con pagamento ridotto ad un terzo se versato entro giorni cinque dalla notifica, per la prima volta, oltre alla denuncia all'Autorità competente.

Art. 17

Eventuali prelievi non autorizzati di acque sia dai cavi a pelo libero che dalle condotte in pressione saranno puniti con un'ammenda nella misura di euro 600,00 (seicento/00) con pagamento ridotto a un terzo se versato entro 5 giorni dalla notifica, per la prima volta, oltre alla trasmissione dell'accertamento all'Autorità Giudiziaria.

Art. 18

Ogni utente può esercitare il suo diritto di derivare le acque pubbliche ad uso agronomico irriguo soltanto attraverso l'Ente di Bonifica, in conformità alle norme di cui al presente regolamento; ogni utente riceve le acque dal personale addetto alla distribuzione irrigua ed in nessun caso è permesso di aprire le bocchette di utenza oppure le paratoie.

I trasgressori saranno puniti con un'ammenda che l'Ente stabilirà con apposito atto deliberativo, oltre alla denuncia all'Autorità competente.

Art. 18 bis

Chiunque aprirà le bocchette di utenza oppure le paratoie sarà punito con un'ammenda nella misura di euro 600,00 (seicento/00), con pagamento ridotto a un terzo se versato entro 5 giorni dalla notifica, per la prima volta, oltre alla trasmissione dell'accertamento all'Autorità Giudiziaria.

Art. 19

Il periodo dell'irrigazione ha inizio normalmente il 1° maggio di ogni anno e termina il 30 settembre successivo con modalità di distribuzione a domanda turnata; tuttavia l'Ente può, in relazione all'andamento stagionale, variare i detti termini dell'esercizio irriguo stagionale annuale e provvedere, a richiesta degli interessati, all'irrigazione di soccorso dal 30 settembre al 1° maggio successivo, compatibilmente con le esigenze dell'Ente.

Art. 20

La distribuzione delle acque agli utenti degli impianti verrà effettuata, compatibilmente con la portata idrica delle sorgenti, dei corsi d'acqua e dei pozzi, in conformità alle norme e alle modalità stabiliti nel presente regolamento.

Art. 21

L'Ente provvederà, attraverso tecnici specializzati, ogni anno, ad effettuare le necessarie analisi delle acque e dei suoli.

Art. 22

La progettazione degli interventi di ampliamento, di completamento e di ammodernamento delle infrastrutture irrigue è predisposta dall'Ufficio Progettazione dell'Ente previa stesura di un documento preliminare di progettazione del Responsabile del Procedimento sottoposto al parere istruttorio dell'Ufficio Irrigazione.

Art. 23

In via ordinaria l'Ente eroga l'acqua destinata all'irrigazione dei terreni compresi nei Comprensori irrigui consortili. L'acqua distribuita dagli impianti Consortili è grezza e non è potabile, pertanto l'Ente non risponde di eventuali danni o malattie a persone o animali. Non è consentita l'apertura di utenze per uso domestico.

Art. 24

L'erogazione dell'acqua per le utenze extra-agricole interne al comprensorio irriguo (giardini comunali, giardini condominiali e privati, centri sportivi comunali, attività industriali, cantieri edili, idranti antincendio e depuratori comunali e altri,) è proibita, salvo casi particolari che saranno regolamentati dall'Amministrazione con apposita convenzione che disciplinerà il rapporto economico e amministrativo delle parti.

Art. 25

Ferme restando le vigenti norme di legge in materia, l'Ente si riserva di non concedere l'acqua di irrigazione, in via di fatto e senza necessità di adottare specifici atti formali, in caso di terreni non convenientemente preparati o privi di reti di distribuzione o scolo in condizioni di normale efficienza ovvero che per qualsiasi altra ragione possano essere causa di eccessivi consumi di acqua o di danni a terzi. In ogni caso, degli eventuali danni alle limitrofe proprietà ed a terzi in generale risponderanno direttamente gli utenti, rimanendo l'Ente pienamente sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 26

La domanda di utenza:

- deve essere sottoscritta dal proprietario anche quando la comunicazione è presentata da un affittuario, enfiteuta o altra persona che conduca il fondo in virtù di diritto reale ai termini di legge;
- deve contenere i dati anagrafici, desunti all'occorrenza da un documento di identità allegato in copia, il domicilio e il codice fiscale del consorziato, gli estremi catastali dei terreni che formano il corpo aziendale, l'esatta superficie da irrigare, la coltura prevalente praticata durante il periodo irriguo ed eventualmente la sua varietà;
- deve indicare il sistema irriguo aziendale e la portata richiesta;
- deve contenere la dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente regolamento irriguo consortile;
- va riferita all'intera superficie agraria messa a coltura.

Art. 27

Gli utenti che sono proprietari di uno o più fondi rientranti nel perimetro irriguo, ma sprovvisti di dispositivi di consegna irrigua, possono produrre istanza per allacciarsi alla rete consortile. Per ottenere l'allaccio l'utente dovrà produrre istanza scritta al Consorzio. L'Ufficio Irrigazione, dopo averne accertata la possibilità tecnica, comunicherà all'utente il materiale necessario e le apparecchiature, ivi incluso il misuratore, da fornire per la realizzazione dell'opera di presa. La mano d'opera necessaria sarà a cura e spese dell'Ente.

Art. 28

Nel caso di frazionamento di un fondo, il consorziato è tenuto a predisporre, a sue spese, le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua alle singole partite derivanti. La effettiva modifica degli impianti consortili sarà realizzata a cura del personale dell'Ente addebitando le spese all'interessato o agli interessati.

Art. 29

I proprietari e i conduttori dei fondi attraversati dalla rete di distribuzione consortile sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi limitrofi non attraversati dalla rete ai sensi dell'art.1033 del Codice Civile.

Art. 30

Le colture in atto devono rispettare scrupolosamente le distanze dalle opere pubbliche consortili, fissate per piantagioni, recinzioni, manufatti e costruzioni di ogni tipo in conformità al regolamento 368 di esecuzione del TU 215.1933 e smi sulla Bonifica Integrale.

Art. 31

Saranno perseguite, fino alla sospensione del servizio irriguo, le dispersioni d'acqua che fossero da attribuirsi a negligenza. Pertanto, gli utenti, dovranno curare che la distribuzione dell'acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi incaricato.

Art. 32

Le infrazioni al presente regolamento verranno accertate dall'Ente che le contesterà tempestivamente all'utente in difetto. L'utente potrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'infrazione, le motivazioni a sua discolpa all'Amministrazione consortile che deciderà in merito.

Art. 33

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cesserà di efficacia il precedente Regolamento approvato con delibera deputazione amministrativa n. 103 del 08/12/1971 approvato con delibera Consiglio dei Delegati n. 113 del 30/04/1980.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione n. _____ del _____ è stata pubblicata all'Albo Consortile per quindici giorni feriali consecutivi ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Consortile approvato con D.G.R. n. 138/AC del 04/04/2003.

dal _____

al _____

Il Capo Ufficio Segreteria
Daniela Botta

Il Direttore Generale
Ing. Luigi Daniele
